

CA Auto Bank Ferrari Collettiva Base

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi CVT delle autovetture



Contratto di assicurazione dei Rami Danni.

Il presente Set informativo, contenente:

- **DIP Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;**
- **DIP Aggiuntivo**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi dei danni al veicolo marca FERRARI derivanti dalla circolazione dello stesso ed è stipulata dal contraente a favore degli assicurati che possono aderire direttamente attraverso CA AUTO BANK S.P.A. sottoscrivendo l'apposito Modulo di adesione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Leasing/Finanziamento.

Incendio - Furto e Rapina - Cristalli - Eventi speciali



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di:

- ✓ incendio avvenuto per qualunque motivo;
- ✓ ricorso terzi e ripristino locali di proprietà;
- ✓ furto (totale, parziale o tentato);
- ✓ rapina;
- ✓ danni da scasso;
- ✓ danni al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o rapina;
- ✓ subiti dal veicolo in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina;
- ✓ danni ai cristalli non dovuti ad atti vandalici o dolosi;
- ✓ inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
- ✓ atti vandalici o dolosi in genere compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- ✗ causati da terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ✗ causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo;
- ✗ colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate.

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere grassetto.

Infortunati Conducente



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l'assicurato è alla guida del veicolo identificato nel Modulo di Adesione.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è opera se l'assicurato non è abilitato alla guida o quando è autista di professione.

Sono esclusi dall'assicurazione:

× **le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o altra patologia collegata.**

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate.

Le franchigie sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio unico ed anticipato deve essere pagato nel momento della sottoscrizione del Modulo di adesione. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro per la garanzia RCA e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione purché il premio sia stato pagato entro la decorrenza della garanzia e dura per il periodo previsto nel Modulo di adesione.



Come posso disdire la polizza?

È possibile recedere anticipatamente in qualunque momento dalla polizza collettiva base, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data del recesso. E' possibile recedere anticipatamente dalla singola adesione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola adesione interessata. Nel caso di adesione alla polizza collettiva contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Leasing, è possibile recedere dal contratto di assicurazione tramite lettera raccomandata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione alla polizza stessa.

Assicurazione per la copertura dai rischi danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "CA AUTO BANKFERRARI COLLETTIVA" BASE

Edizione : 01/01/2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p. A. Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - email: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p. A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a 10.911.100.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.600.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa.

<http://www.generali.it/Chi-siamo/Generali-Italia/compagnia/dati/>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 18.503.200.000 euro
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.

INCENDIO



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa non è assicurato?

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono assicurati i danni:

- causati da bruciature verificatesi in assenza d'incendio;
- agli accessori non indicati nella fattura di acquisto del veicolo;

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previste franchigie o scoperti.

FURTO E RAPINA



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia furto opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni e ciascun sinistro. In caso di danno totale non si applicherà alcuno scoperto o franchigia.

CRISTALLI



Che cosa è assicurato?

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, sono assicurati i danni:

sostenuti dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia cristalli le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata per ciascun sinistro per un massimo di € 2.000,00.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con il minimo € 300,00 per ogni e ciascun danno.

EVENTI SPECIALI (EVENTI NATURALI, SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI O DOLOSI)



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni e ciascun sinistro.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE



Che cosa è assicurato?

In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, la garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia causata da gas o vapori;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

La garanzia prevede inoltre le seguenti prestazioni:

- Morte;
- Invalidità permanente.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede uno specifico limite di indennizzo:

Caso di Morte: € 300.000,00.

Caso di Invalidità permanente: € 300.000,00.

Se l'invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 3% del totale non viene liquidato alcun indennizzo.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale ma inferiore 15% l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale.

Se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 15% del totale l'indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione della franchigia del 3%.

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso la Compagnia, telefonando al numero verde 800 880 880 oppure inviando lettera raccomandata A.R. alla sede legale della stessa. Per lo svolgimento di tali attività, l'Assicurato potrà delegare AON S.p.A. che le effettuerà per suo conto.

Per Furto, Rapina, Incendio doloso, Eventi sociopolitici ed atti vandalici la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 24 ore da quando l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Assistenza diretta/in convenzione:

non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.

Gestione dei sinistri da parte di altre imprese:

non è prevista gestione dei sinistri da parte di altre Imprese.

Prescrizione:

i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte e reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Obblighi dell'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Rimborso

La Compagnia si impegna a rimborsare, in caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di furto, rapina, incidente stradale, incendio, demolizione, l'importo equivalente alla parte di premio, escluse le imposte, relativa al veicolo stesso, pagata e non usufruita per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della annualità di polizza nella quale è avvenuto il sinistro e/o la demolizione e la data di scadenza della copertura assicurativa.

Il rimborso del premio, purché l'Assicurato abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso, sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che, in caso di furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing o di trasferimento dello stesso, l'Impresa restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno (mesi) mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto, come sopraindicato, le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, quantificate in un importo fisso predeterminato corrispondente a euro 220,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chiunque avendo stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con il Contraente per l'acquisto, presso il Concessionario, di un veicolo di marchio Ferrari, voglia acquistare la copertura assicurativa dei danni materiali e diretti subiti dal proprio veicolo per effetto di determinati eventi descritti nelle Condizioni di Assicurazione.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 40% del premio imponibile a carico dell'assicurato per remunerazioni di tipo provvigionale.

Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ✓ Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com . ✓ Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'Ivass	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI

Mediazione	Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).
Negoziazione assistita	L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: ✓ Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com .

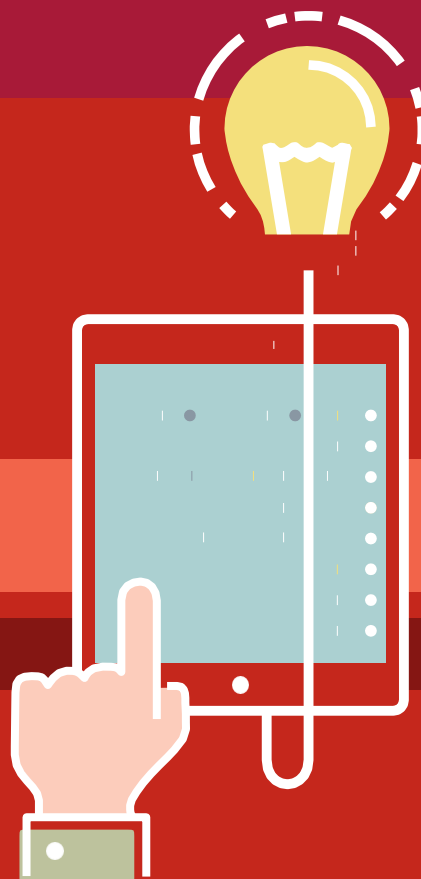
**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le:

- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi.
- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASSo attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISER- VATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Indice generale



Informazioni

Definizioni	4
Norme comuni a tutte le garanzie	6
Condizioni Generali di Assicurazione	6
Art. 1 Modalità per rendere operativa la garanzia	6
Art. 2 Decorrenza e durata della garanzia	7
Art. 3 Estensione territoriale	7
Art. 4 Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione	7
Art. 5 Recesso anticipato	7
Art. 5.1 - Polizza collettiva base	7
Art. 5.2 - Singole adesioni	7
Art. 6 Pagamento del premio	7
Art. 7 Rimborso del premio per anticipata risoluzione	7



Informazioni

Art. 8	Oneri fiscali	8
Art. 9	Rinvio alle norme di legge	8
Art.10	Comunicazioni alla Contraente	8
Art.11	Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva	8



Le garanzie assicurative

Art.12	Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 12.1	Garanzie Incendio, Furto e Rapina	9
Art. 12.2	Cristalli	10
Art. 12.3	Eventi Speciali (eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici e dolosi)	10
Art.13	Valore assicurato	10
Art.14	Esclusioni	10
Art.15	Determinazione e Liquidazione del danno	11
Art. 15.1	Danno totale	11
Art. 15.2	Danno parziale	11
Art.16	Scoperti e franchigie	11
Art.17	Denuncia del sinistro e obblighi relativi	12
Art.18	Recupero del veicolo	13
Art.19	Obbligo di conservare le tracce del sinistro	13
Art.20	Nomina dei periti	13
Art.21	Regola proporzionale	13
Art.22	Limiti di indennizzo	13
Art.23	Modalità di pagamento dell'indennizzo	13
Art.24	Infortuni del conducente	14
Art. 24.1	Oggetto dell'assicurazione	14
Art. 24.2	Morte	14

Le garanzie assicurative

Art. 24.3 Invalidità permanente	15
Art. 24.4 Franchigia	15
Art. 24.5 Esclusioni - Riduzione dell'indennizzo	16
Art. 24.6 Persone non assicurabili	16
Art.25 Denuncia dell'Infortunio e obblighi in caso di sinistro	17
Art. 25.1 Controversie - arbitrato irrituale	17
Art.26 Somme Assicurate	17

Informazioni



Definizioni

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, in quanto - avendo stipulato un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con il Contraente per l'acquisto, presso il Concessionario, di un veicolo di marchio Ferrari - ha contestualmente aderito alla copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza Collettiva, sottoscrivendone l'apposito Modulo di Adesione.
Addetti CA Auto BankS.p.A	I soggetti iscritti nella apposita sezione del RUI (Registro Unico Intermediari) che sono autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria.
AON S.p.A.	Società di brokeraggio che, previa specifica delega da parte dell'Assicurato interressato e/o di CA Auto BankS.p.A., presta, in caso di sinistro, le attività di assistenza previste dal presente contratto.
Accessori	Gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo successivamente all'acquisto forniti o dalla casa costruttrice o da altre ditte con supplemento di prezzo.
Beneficiario	È la persona designata a ricevere la prestazione assicurativa da parte della Compagnia. In particolare, per i contratti di Finanziamento è l'Assicurato/Proprietario del veicolo; per i contratti di locazione finanziaria è: - nei casi di liquidazione da danno parziale, il Locatario - previa autorizzazione da parte del Locatore/CA Auto BankS.p.A. - nei casi di liquidazione da danno totale, il Locatore/CA Auto BankS.p.A.
Compagnia	La Compagnia di Assicurazioni GENERALI ITALIA S.p.A. con Sede Legale in Via Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Contraente	La Società CA Auto BankS.p.A. che ha stipulato la Polizza Collettiva in proprio e per conto degli Assicurati.

Contratto di locazione finanziaria	Il contratto attraverso il quale una parte (concedente) concede in pagamento ad un'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario, pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene.
Contratto di finanziamento	Il contratto attraverso il quale una parte (creditore) concede in prestito ad un'altra (debitore) una somma di danaro con il vincolo della restituzione rateale della stessa.
Ente venditore	- La Concessionaria distributrice di veicoli con mandato della Casa Costruttrice che, essendo iscritta nell'apposita sezione del R.U.I. da CA Auto Bank S.p.A., provvede a raccogliere le adesioni alla Polizza Collettiva; - altri soggetti diversi dalle concessionarie che, in forza di specifico incarico di distribuzione assicurativa, conferito da CA Auto Bank S.p.A. e iscritte dalla stessa nell'apposita sezione del R.U.I., provvedono a raccogliere le adesioni alla Polizza Collettiva.
Firma elettronica	Un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Firma elettronica qualificata	Particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.
Firma elettronica avanzata	Un particolare tipo di firma elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.
Firma grafometrica	Un particolare tipo di firma elettronica avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate.
Franchigia	La parte del danno indennizzabile che preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta in caso di sinistro dalla Compagnia.
Locatario	L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione finanziaria.
Modulo di adesione	Il documento sottoscritto dall'Assicurato che certifica l'esistenza e l'operatività della garanzia assicurativa in riferimento al singolo veicolo.
Organizzati	Le Officine e/o le Carrozzerie autorizzate dalla Casa costruttrice convenzionati con la Concessionaria.
OTP (One-Time-Password)	Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della firma elettronica qualificata.
Optionals	Le installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono normale dotazione e che sono comprese nel prezzo di fattura al momento dell'acquisto del veicolo.
Parti	Il Contraente e la Compagnia.
Polizza Collettiva	Il documento contrattuale in forma collettiva, stipulato da CA Auto Bank S.p.A. con la Compagnia, che prova l'assicurazione e che regola i rapporti tra le Parti.

Premio	La somma dovuta dal Contraente CA Auto BankS.p.A. alla Compagnia.
Residenza	Il luogo in cui il Proprietario del veicolo - o il Locatario, in caso di locazione finanziaria - ha la propria residenza anagrafica o la sede legale.
Rivista di riferimento	"Quattroruote" Ed. Domus. In caso di cessazione della pubblicazione o in caso di sostanziale modifica dei criteri di quotazione della rivista "Quattroruote", per la valutazione del danno, la Compagnia si riserva di fare riferimento ad altra pubblicazione specializzata.
Scoperto	La percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Valore commerciale	Il valore al momento del sinistro del veicolo compresi optional ed esclusi accessori, determinato tenendo conto del deprezzamento, dell'usura, dello stato di conservazione e della cessata o meno produzione del veicolo. Se il veicolo è censito sulla rivista "Quattroruote", l'importo indennizzabile è determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile al momento del sinistro.
Veicolo nuovo	Il veicolo di prima immatricolazione che al momento dell'ingresso in assicurazione risulti immatricolato per la prima volta al P.R.A. da non oltre 365 giorni. La voltura successiva alla prima immatricolazione alla Concessionaria non viene considerata passaggio di proprietà.
Veicolo usato	Il veicolo diverso dai veicoli considerati "nuovi".

Norme comuni a tutte le garanzie

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Modalità per rendere operativa la garanzia

L'Assicurato/Locatario potrà aderire al programma direttamente sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing.

Nel caso di veicoli da allestire sarà possibile indicare nell'adesione il numero di telaio in luogo del numero di targa ove non ancora disponibile.

L'attivazione della garanzia deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo e comunque non oltre la data di consegna dello stesso all'acquirente.

Art. 2 - Decorrenza e durata della garanzia

La Polizza Collettiva Base ha effetto dal 20/04/2018 e termina alle ore 24 del 20/04/2019 ed è soggetta a tacito rinnovo.

La garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto di finanziamento o del contratto locazione finanziaria oppure dalla data certificata nel Verbale di consegna del veicolo assicurato, se precedente, a condizione che:

- sia stata regolarmente perfezionata l'operazione di finanziamento o di locazione finanziaria da CA Auto BankS.p.A.;
- venga versato dal Contraente alla Compagnia il premio assicurativo con le modalità e nei tempi previsti.

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 successivo, la garanzia ha durata pari alla durata del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria e non è previsto il tacito rinnovo.

In caso di estinzione anticipata del Leasing l'adesione alla polizza cesserà in pari data.

Art. 3 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per il territorio degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

Art. 4 - Cedibilità e trasferibilità dell'assicurazione

L'assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di cessione/vendita/procura a vendere del veicolo a terzi la copertura assicurativa viene ad estinguersi automaticamente.

Analogamente avviene anche per tutti i casi di subentro di un nuovo Utilizzatore all'Utilizzatore originario dei contratti di leasing finanziario.

Non è prevista la sospensione del contratto.

Art. 5 - Recesso anticipato

Art. 5.1 - Polizza Collettiva Base

L'Impresa ed il Contraente potranno recedere anticipatamente in qualunque momento dalla polizza collettiva base, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. che dovrà essere spedita con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

A decorrere da tale data non sarà possibile alcuna ulteriore adesione alla Polizza, ferma l'efficacia delle adesioni precedentemente effettuate e salvo quanto previsto al punto seguente.

Art. 5.2 - Singole adesioni

L'Impresa ed i singoli Assicurati potranno recedere anticipatamente o dalle singole Adesioni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della singola adesione interessata. L'Impresa, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà all'Assicurato il premio, al netto delle tasse, delle imposte e degli eventuali oneri di gestione, relativo alle restanti annualità secondo quanto riportato all'Art. 7.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato/Locatario abbia aderito alla polizza collettiva contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing, ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'adesione alla polizza stessa.

Art. 6 - Pagamento del premio

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 "Decorrenza e durata della garanzia", a fronte delle garanzie previste dal contratto, il Contraente deve corrispondere un premio unico anticipato per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è calcolato in funzione della durata del finanziamento o della locazione finanziaria e della provincia di residenza dell'Assicurato.

Il Contraente versa alla Società il premio cumulativo relativo a tutte le operazioni di finanziamento o locazione finanziaria assistite da copertura assicurativa esclusivamente mediante bonifico bancario, effettuato direttamente su un conto corrente di Generali Italia S.p.A..

Art. 7 - Rimborso del premio per anticipata risoluzione

La Compagnia si impegna a rimborsare, **in caso di perdita totale** del veicolo assicurato a seguito di furto, rapina, incidente stradale, incendio, demolizione, l'importo equivalente alla parte di premio, **escluse le imposte**, relativa al veicolo stesso, pagata e non usufruita per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della annualità di polizza nella quale è avvenuto il sinistro e/o la demolizione e la data di scadenza della copertura assicurativa.

Il rimborso del premio, **purché l'Assicurato abbia presentato la documentazione attestante il diritto al rimborso**, sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che, in caso di furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing o di trasferimento dello stesso, l'Impresa restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria; tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno (mesi) mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia potrà trattenere dall'importo dovuto, come sopra indicato, le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, quantificate in un importo fisso predeterminato corrispondente a €220,00.

Nel caso in cui la copertura non abbia termine, poiché l'Assicurato ne ha richiesto il mantenimento fino alla scadenza originaria, le garanzie rimangono in vigore fino alla scadenza concordata.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Comunicazioni alla Contraente

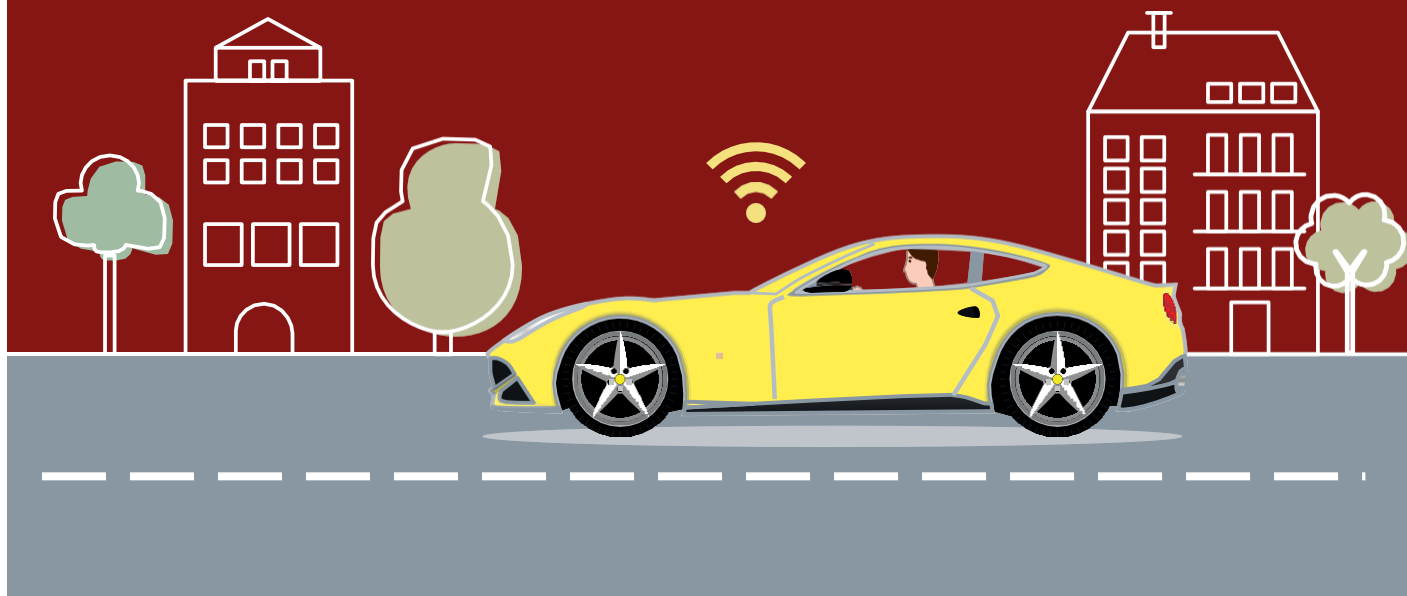
La Compagnia si obbliga ad informare tempestivamente la Contraente/Proprietaria dei beni assicurati, entro 15 giorni dalla data di ricezione di ogni denuncia di sinistro effettuata dall'Assicurato/Utilizzatore del bene. La Compagnia si obbliga, inoltre, ad informare la Contraente/Proprietaria all'atto della predisposizione della relativa quietanza di liquidazione.

Art. 11 - Documentazione da consegnare agli assicurati aderenti alla polizza collettiva

Con riferimento alla polizza collettiva il **Contraente si impegna** a fornire agli Assicurati, prima dell'adesione alla stessa, copia cartacea o in formato elettronico di tutta la documentazione e precisamente:

- a. Set Informativo precontrattuale, Allegato 3 ed Allegato 4 ex Regolamento IVASS n.40/2018 ed Adeguatezza;
- b. Modulo di Adesione, nel momento dell'adesione o della accettazione della proposta.

Le garanzie assicurative



Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si impegna, verso il pagamento dei premi convenuti, a prestare agli Assicurati utilizzatori dei beni - che si siano avvalsi, per il loro acquisto, dei servizi finanziari erogati da CA Auto Bank S.p. A ed abbiano contestualmente aderito alla copertura assicurativa del presente contratto - le garanzie di seguito specificate.

Art. 12.1 - Garanzie Incendio, Furto e Rapina

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, inclusi gli Optionals espressamente previsti nella fattura di acquisto del Veicolo, in conseguenza di:

- incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante destinato all'alimentazione del motore.

La Compagnia tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 300.000,00 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del carburante del veicolo non in circolazione:

1. a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi di legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
2. al locale utilizzato come autorimessa, di proprietà o condotto in locazione dal Proprietario del veicolo Assicurato o locatario in leasing.

Dall'indennizzo restano esclusi gli Accessori in quanto non esplicitamente indicati nella fattura di acquisto del Veicolo.

La Compagnia, inoltre, indennizza i danni materiali e diretti, esclusi accessori non espressamente previsti nella fattura di acquisto del Veicolo:

- per la perdita del veicolo in conseguenza di furto (ai sensi dell'articolo 624 del Codice Penale) o rapina (ai sensi dell'articolo 628 del Codice Penale);
- cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;

- verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
- causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo;
- subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.

La garanzia furto opera a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

Art. 12.2 - Cristalli

La Compagnia assicura il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi non dovuta ad atti vandalici o dolosi.

La garanzia è prestata per ciascun sinistro per un massimo di € 2.000.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.

Art. 12.3 - Eventi speciali (eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici o dolosi)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, esclusi accessori, in conseguenza di:

- inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche.
- atti vandalici o dolosi in genere compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio.

Art. 13 - Valore assicurato

Il valore assicurato per il veicolo deve corrispondere al valore di fattura (come risultante nel contratto di finanziamento nel campo definito "Prezzo di vendita" o nel campo definito "Valore" in caso locazione finanziaria) comprensivo di optional ed esclusi gli accessori. Il Valore Massimo non deve superare i 500.000,00 Euro.

Art. 14 - Esclusioni

Non sono indennizzabili i danni:

- causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;**
- causati da **terremoto (ad eccezione della garanzia incendio);**
- causati da **esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi durante la **partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- causati **da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:**
 - dell'Assicurato;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare dell'Assicurato;
 - qualora l'Assicurato non sia persona fisica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con questa nei rapporti di cui al punto precedente;
- colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;**

E inoltre: limitatamente alle Garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono indennizzabili i danni

- causati da bruciature verificatesi in assenza d'incendio.**

Sono inoltre esclusi, relativamente ai danni da incendio di cose di terzi, i danni:

h. subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal Conducente o dal Proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge.

La Compagnia **non risponde**:

1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;
2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
3. delle spese di ricovero, se non previste dalla specifica garanzia;
4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.

Art. 15 - Determinazione e liquidazione del danno

Art. 15.1 - Danno totale

Per danno totale si intende il danno di importo uguale o superiore all'80% del valore del veicolo.

- **In caso di Danno totale avvenuto entro i primi dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione: l'importo indennizzabile a termini di polizza sarà pari al valore assicurato.
- **In caso di Danno totale avvenuto dopo dodici mesi** dalla data di prima immatricolazione: l'importo indennizzabile sarà pari al **valore commerciale** del veicolo.

La Compagnia liquiderà il danno totale:

- all'Assicurato, in caso di contratto di Finanziamento;
- al Locatore/CA Auto BankS.p.A., nei casi di contratto di Locazione Finanziaria.

Art. 15.2 - Danno parziale

Per danno parziale si intende il danno di importo inferiore all'80% del valore del veicolo.

In **caso di danno parziale**, la quantificazione dei danni verrà effettuata dalla Compagnia presso la **officina/carrozzeria autorizzata**, e con la stessa concordata. Il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tenere conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai danni avvenuti entro 60 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

Il pagamento del danno verrà effettuato dalla Compagnia in alternativa:

- **all'Assicurato/Proprietario del Veicolo**, in caso di contratto di Finanziamento;
- **al Locatario del veicolo** - previa autorizzazione da parte del Locatore/CA Auto Bank- in caso di contratto di Locazione Finanziaria;
- **direttamente all'Organizzato che ha effettuato le riparazioni** - Officina e/o Carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice e convenzionata con la Compagnia -. In tal caso il pagamento del danno avverrà soltanto o previa cessione del credito all'Organizzato da parte dell'Assicurato o previo accordo tra un incaricato della Compagnia e l'Organizzato medesimo.

L'Assicurato, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente all'Ente venditore l'importo relativo alla franchigia di cui al punto 16 - Scoperti e franchigie, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'Assicurato sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

Art. 16 - Scoperti e franchigie

È prevista una quota parte di costo a carico dell'Assicurato (scoperto e/o franchigia) calcolato sul danno come segue:

- a. **Incendio**: la garanzia è prestata senza l'applicazione di scoperto o franchigia.
- b. **Furto**: la garanzia è prestata con una franchigia fissa di **€ 1.000,00** per ogni e ciascun sinistro. In caso di danno totale non si applicherà alcuno scoperto o franchigia.
- c. **Eventi atmosferici e Sociopolitici**: la garanzia è prestata con una franchigia fissa di **€ 1.000,00** per ogni e ciascun sinistro.

- d. **Cristalli:** la garanzia è prestata con un limite € 2.000,00 per sinistro e con uno scoperto del 10% con il minimo € 300,00 per ogni e ciascun danno.

Art. 17 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso la Compagnia, telefonando al numero verde 800 880 880 oppure inviando lettera raccomandata A.R. alla sede legale della stessa. Per lo svolgimento di tali attività, l'Assicurato potrà delegare AON S.p.A. che le effettuerà per suo conto;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza collettiva e al sinistro;
- informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;

deve inoltre, relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

1. nel caso di Furto o rapina , Incendio doloso, Eventi sociopolitici e atti vandalici

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente (per la garanzia incendio solo se doloso) e fornire copia alla Compagnia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

2. nel caso di Danno totale (Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici e naturali

- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Compagnia; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- nel solo caso di **Furto o Rapina totali deve inoltre:**
 - a. fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Compagnia copia della denuncia di furto;
 - b. fornire originale del certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
 - c. fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A.;
 - d. fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;

3. nel caso di Incendio

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;

4. nel caso di Rottura Cristalli

- fornire documento fiscale attestante l'avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;

Infine la Compagnia si riserva di richiedere:

- in caso di furto o rapina totale o parziale, decreto di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi;
- dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto di cui al DPR 633/72;
- eventuale copia del contratto di locazione finanziaria e conteggio per anticipata estinzione del contratto.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare (anche attraverso la consulenza della casa auto- mobilitica) verifiche sulle chiavi della vettura riconsegnate dopo il furto o la rapina per verificarne l'effettiva appartenenza al veicolo oggetto del sinistro e/o che non ve ne siano altre in circolazione oltre a quelle consegnate.

Art. 18 - Recupero del veicolo

In caso di recupero del veicolo sottratto, il Contraente o l'Assicurato, appena avutane notizia, devono darne immediato avviso alla Compagnia oppure ad AON S.p. A. (che agirà solo previa delega da parte dell'Assicurato o di CA Auto BankS.p. A.) e devono provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Compagnia stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Art. 19 - Obbligo di conservare le tracce del sinistro

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia.

Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla Compagnia, l'Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione (parti sostituite, documentazione fotografica attestante la reale entità del danno e le fasi della riparazione, documentazione fiscale).

Art. 20 - Nomina dei periti

In caso di mancato accordo fra le parti, quando una di queste lo richieda, la liquidazione ha luogo mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

Art. 21 - Regola proporzionale

Se al momento del sinistro:

- a. il valore del veicolo, determinato in base ai criteri indicati all'Art. 13 Valore assicurato, risulta maggiore del valore indicato nei moduli di adesione, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- b. il premio versato risulta inferiore a quello dovuto, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il premio versato e quello da versare.

Art. 22 - Limiti di indennizzo

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore:

- alla somma assicurata risultante dai moduli di adesione in caso di danno totale e nei primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione;
- al valore commerciale del veicolo in tutti gli altri casi.

Art. 23 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.

Art. 24 - Infortuni del Conducente

Art. 24.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura il **Conducente del veicolo identificato mediante targa nei moduli di adesione** per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.

La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.

La garanzia comprende anche gli infortuni:

- avvenuti durante la circolazione nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
- derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- avvenuti durante la salita o la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
- derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:

- a. l'asfissia causata da gas o vapori;
- b. l'annegamento;
- c. l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elettriche, altre influenze termiche o atmosferiche;
- d. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.

Art. 24.2 - Morte

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte dell'Assicurato, la Compagnia, salvo diverse indicazioni dell'Assicurato stesso, effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali fra loro.

L'indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.

La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo la liquidazione dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma assicurata.

Nel caso di premorienza dell'assicurato rispetto al termine per l'accertamento dei postumi permanenti dell'invalidità derivante dalla malattia o dall'infortunio o all'accertamento medico legale dell'Impresa, per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, l'Impresa prevede che gli eredi dell'assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Art. 24.3 - Invalidità permanente

Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia effettua in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della relativa somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla Tabella INAIL (allegato 1 al DPR 30.6.1965 n.1124 in vigore fino al 31/12/2001).

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro due anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.

Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, verrà comunque espressa la valutazione, che deve intendersi definitiva ai termini di polizza, in riferimento al quadro presentato dall'assicurato in quel momento.

Nel caso di decesso dell'assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l'invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell'indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l'indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.

Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il rachide cervicale verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conseguenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
- nei casi di preesistenti menomazioni conseguenti ad infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche od invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall'infortunio, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti;
- la perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro e viceversa.

Nei casi non specificati nella Tabella l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri sopraindicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 24.4 - Franchigia

Se l'invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 3% del totale non viene liquidato alcun indennizzo.

Se l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% del totale ma inferiore 15% l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente il 3% del totale.

Se l'invalidità permanente è di grado pari o superiore al 15% del totale l'indennizzo viene corrisposto senza l'applicazione della franchigia del 3%.

In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% la somma assicurata viene corrisposta come se l'invalidità fosse del 100%.

Art. 24.5 - Esclusioni - Riduzione dell'indennizzo

La garanzia non è valida quando il Conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in qualità di autista di professione.

Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplezia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi, la garanzia è operante, con riduzione dell'indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 18.

Art. 24.6 - Persone non assicurabili

La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, AIDS o di altra patologia ad essa collegata.

Art. 25 - Denuncia dell'infortunio e obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro. L'assicurato o chi per esso deve:

- presentare tempestivamente denuncia presso la Compagnia e/o anche per il tramite di Aon S.p.A, che offre ai clienti FERRARI un servizio di assistenza dedicato;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- produrre certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta.

25.1 - Controversie - arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede universitaria di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 26 - Somme assicurate

Le somme assicurate per ciascun Infortunio sono descritte nella tabella sottostante:

Caso di Morte: € 300.000,00.

Caso di Invalidità permanente: € 300.000,00.

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

Note:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anch'essa su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Modulo di adesione alla Polizza Collettiva Auto Rischi Diversi "F/I Base" n.

essere tra Generali Italia S.p.A. (di seguito Impresa) e

CA Auto BankS.p.A. (di seguito Contraente) in nome proprio e nell'interesse e per conto degli acquirenti di veicoli acquistati con Finanziamento o Leasing tramite concessionari convenzionati con il Contraente.

Contratto di finanziamento N°

Codice Ente di vendita

Ragione Sociale Ente di vendita

Il sottoscritto dichiara, con la firma del presente modulo, di aderire alla Polizza Collettiva sopra descritta al fine di ottenere la copertura assicurativa per il veicolo sotto identificato. Dichiara altresì di aver ricevuto e visionato, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista ai sensi dell' artt. 66 del Regolamento ISVAP 40/2018 nonché da ogni altra disposizione vigente ed applicabile alla presente Polizza Collettiva ed in particolare il Set Informativo (composto da DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) e le credenziali di accesso alle aree riservate, l'allegato 3 e l'allegato 4 ex Reg. IVASS n.40/2018. Il sottoscritto prende inoltre atto che la copertura assicurativa in questione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno di decorrenza del contratto di finanziamento o del contratto di locazione finanziaria oppure, se precedente, dalla data certificata nel "Verbale di Consegna del Veicolo assicurato" e cessa alla data di scadenza del finanziamento o leasing del veicolo (per i Contratti finanziari con Rata Finale Residua, per scadenza del Contratto si intende la data di scadenza della Rata Finale Residua; esclusi lo/gli eventuale/i periodo/i di rifinanziamento).

Il presente Modulo di Adesione viene sottoscritto mediante Firma Elettronica Avanzata o Firma Grafometrica messa a disposizione dal Contraente CA Auto BANK.

Aderente			
☐ M ☐ F	Nato il	Cod. Fiscale	P. IVA
Residente in			
Comune			
CAP	Prov.	Nazione.	
Telefono	Fax.	e-mail.	
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO ASSICURATO			
Descrizione			Targa o telaio
Marca			Alimentazione
TOTALE Somma assicurata iniziale € DURATA MESI			
Si intende il prezzo di fattura chiavi in mano al lordo di IVA comprensivo di accessori, optional e fonoaudiovisivi			
Previo specifica ed espressa richiesta da parte dell'Assicurato, tuttavia, le somme assicurabili possono essere al netto di IVA (in tale caso anche la liquidazione dell'importo indennizzabile, a titolo sia di danno totale che di danno parziale, verrà effettuata al netto di questa imposta)			
Premio Unico Anticipato totale €		di cui	imposte pari a €
			costi a carico dell'Assicurato/commissioni percepite da CA Auto BankS.p.A. (pari al 40%) €

GARANZIE OPERANTI
Furto e Incendio totale e parziale – Ricorso Terzi da incendio – Cristalli – Eventi naturali e sociopolitici - Garanzie aggiuntive - Infortuni del Conducente.
Le garanzie si intendono prestate sulla base della normativa di cui al Set Informativo fornito all'aderente e con l'applicazione delle franchigie, scoperti e limiti di risarcimento eventualmente previsti.

→ L'Aderente _____

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI DEVONO ESSERE INOLTATI PER ISCRITTO A:
GENERALI ITALIA S.P.A. - TUTELA CLIENTE - VIA LEONIDA BISSOLATI, 23 - 00187 ROMA, FAX 06.84833004, E-MAIL RECLAMI.IT@GENERALI.COM

Consenso al Trattamento dei Dati Personali per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy)

Presa visione dell'Informativa Privacy di Generali Italia riportata nel Set informativo, apponendo la propria firma autorizza il trattamento dei dati personali – eventualmente anche sensibili – da parte della Società, la loro comunicazione ai soggetti indicati ed il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

→ Luogo e data _____

→ Nome e Cognome (leggibili) _____ Firma _____